



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28-04-2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Costantini Mattia	CONSIGLIERE	P
Bentoglio Manuel	SINDACO	P
Iudica Giovanni	ASSESSORE	P
Tartari Yuri	VICE SINDACO	P
Rota Ariela	CONSIGLIERE	P
Bassis Nunzia	CONSIGLIERE	P
Chioda Cristina	ASSESSORE	P
Ippolito Vincenzo	CONSIGLIERE	P
Caglioni Manuela	CONSIGLIERE	P
Nozza Stefano	CONSIGLIERE	P
Carrara Marco	CONSIGLIERE	P
Rossi Cristina	CONSIGLIERE	P
Rotondaro Federico	CONSIGLIERE	P
	TOTALE PRESENTI	13
	TOTALE ASSENTI	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 17:33 il Sindaco Manuel Bentoglio apre la seduta.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Prima di iniziare il Consiglio vi chiedo gentilmente un attimo di raccoglimento per il Santo Padre Papa Francesco, Grazie.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Buonasera a tutti.
Iniziamo il Consiglio Comunale come al solito con l'appello della Dottoressa Concilio.
Grazie.

SEGRETARIO CONCILIO LEONILDE. Il Segretario procede all'appello nominale di Consiglieri e Assessori.
Sono presenti n. 13 Consiglieri Comunali e Assessore esterno Testa. Tutti presenti.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Siamo in video, quindi chi parla a telecamera va sulla persona a cui accende il microfono.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Grazie. Apriamo la seduta del Consiglio con l'ordine del giorno.

Alle ore 17:35 il Sindaco Manuel Bentoglio illustra l'argomento inserito al punto n. 1 all'ordine del giorno.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Punto n. 1: Tari (Tassa rifiuti) approvazione delle tariffe per l'anno 2025.
Do la parola all'assessore Testa, grazie.

ASSESSORE CINZIA TESTA. Buonasera signori consiglieri, buonasera anche a voi signori del pubblico che mi state ascoltando.

L'argomento di questa delibera riguarda l'approvazione delle tariffe.

Ora facciamo una breve premessa.

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il settore rifiuti è un settore regolato e l'ente che regola i rifiuti è l'ARERA.

Ora la ARERA stabilisce che ogni biennio venga approvato il piano finanziario, il piano economico finanziario, cosiddetto PEF.

L'amministrazione comunale di Grassobbio ha approvato il PFE mediante la delibera comunale numero 5 del 22 aprile 2024.

Pertanto, per l'anno 2025, considerato che il PFE è già stato approvato durante l'esercizio 2024, dobbiamo approvare esclusivamente le tariffe.

Ora, Il PEF, l'allegato che voi avete tra le vostre mani, evidenzia un costo complessivo pari a 779.661 euro, di cui 686.870 euro vengono sostenuti dalla società che gestisce i rifiuti, nel nostro caso da servizi comunali, mentre 92.791 euro dal Comune, dalla nostra amministrazione.

In che modo questo valore del PEF viene tramutato in numeri della bolletta? Viene tramutato mediante il metodo normalizzato, che è il metodo di passaggio dal valore del PEF alla bolletta.

Ora, le utenze, abbiamo detto, dei rifiuti urbani sono di due tipi.

Abbiamo le utenze domestiche e le utenze non domestiche, come già aveva spiegato l'ingegnere Calissi della società Servizi Comunali che è venuta a parlarci qualche giorno fa.

Ora, tra le utenze domestiche abbiamo sei sottocategorie.

Il discorso delle utenze domestiche è sicuramente più breve e anche più semplice.

Abbiamo le nostre 6 sottocategorie in base al numero degli occupanti e anche in base ai metri quadrati e quindi abbiamo la tabella in chiaro e poi abbiamo le utenze non domestiche che sono per i comuni con abitanti superiore ai 5.000 sono suddivise in 30 sottocategorie chiaramente a seconda dei consumi, della produzione di rifiuto, della quantità di produzione di rifiuti.

Quest'anno abbiamo chiaramente subito dei piccoli ritocchi e l'ingegnere Calissi anche ci ha spiegato il motivo, il gasolio, piccoli aumenti annuali.

La novità di quest'anno, cosa riguarda, come dice anche la delibera chiaramente, il bonus sociale.

Abbiamo quindi una novità e quindi abbiamo inserito nella bolletta un elemento perequativo che riguarda proprio il bonus sociale, che stabilisce, non è una norma comunale, questa è una norma statale, quindi noi ne dobbiamo solo prendere atto.

Questo stabilisce che le famiglie bisognose, dove per bisognose sono quelle famiglie che hanno un ISEE non superiore ai 10.000 euro, oppure nel caso siano superiori a 6 o 4 persone, scritto proprio nella delibera, abbiano un ISEE non superiore ai 20.000 euro, se leggiamo, hanno diritto a una riduzione della bolletta pari al 25%, pertanto Chiaramente questo 25% dovrà essere recuperato da un'altra parte, chiaramente il resto degli utenti, a cui verrà addebitato 6 euro in più a bolletta.

Proprio per poter far fronte a questo bonus sociale abbiamo dovuto ricalcolare, rivedere le scadenze delle bollette.

Queste scadenze sono state decise nel seguente modo.

La prima rata, il 16 giugno, pari al 33,33% del tributo anno calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La seconda rata il 16 settembre, sempre il 33,33% del tributo anno calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente e infine abbiamo il saldo conguaglio 16 dicembre calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso indicato in acconto.

In questo modo siamo anche in grado poi di gestire questo bonus sociale.

Direi che questo è tutto, tanto è stato detto anche durante l'incontro, non ho nulla da aggiungere.

SINDACO BENTOGGIO MANUEL. Grazie, Assessore Testa.

Se non avete nulla, passiamo alla votazione.

Favorevoli? Tutti Contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

Passiamo il voto per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Unanimità Contrari? Nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*”;
- la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che “*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*”;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente “ARERA” n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che l'ARERA con la determina 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che con deliberazione n. 90 del 27/12/2021 del Consiglio Comunale, è stato approvato il PEF pluriennale per gli anni 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, con delibera dell'ARERA 389/2023/R/rif, sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2, introducendo le attese novità per la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 derivanti dall'inflazione e dalla crescita dei costi dell'energia. L'adeguamento di tali oneri, peraltro, consente di adeguare i “costi riconosciuti” all'aumento dei prezzi dei fattori della produzione al fine di determinare entrate

tariffarie in misura idonea a garantire la copertura integrale dei costi così da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;

RICHIAMATA la determinazione ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, di *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif”*, con la quale sono stati adottati o seguenti schemi tipo:

- a) *il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1;*
- b) *lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;*
- c) *lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4;*

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che il comma 651 della citata legge n. 147/2013 prevede che: *“651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che: *“652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.”*;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stabiliti dal piano economico finanziario (PEF) per gli anni 2024-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024, così

come previsto dal metodo MTR-2 - Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” - secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RICHIAMATO l'articolo 4 del metodo MTR-2, che prevede un “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTO il punto 1.4 della Determinazione ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2/DRIF/2021 che prevede che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 22/04/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il PEF per il biennio 2024-2025 in conformità a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 389/2023, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che il Metodo MRT-2 prevede l'utilizzo del fabbisogno standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che nella predisposizione del PEF 2024-2025 si è tenuto conto delle risultanze del fabbisogno standard;

CONSIDERATO CHE il metodo tariffario (MTR-2) prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2025 non è previsto alcun

aggiornamento. L'art. 4.7 dell'Allegato A prevede tuttavia la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente (il Comune) di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario;

PRESO ATTO che non è necessario procedere alla revisione infra-periodo del PEF per l'anno 2025 ed è quindi possibile approvare le tariffe della TARI per l'anno 2025 sulla base del Piano Finanziario per il biennio 2024-2025, approvato con deliberazione n. 5 del 22/04/2024 del Consiglio Comunale, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RITENUTO quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF 2024-2025;

CONSIDERATO che il predetto "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025", per l'anno 2025 evidenzia costi complessivi pari a € 779.661,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI si tiene conto del costo pari a 776.529,00 (comprensivo della detrazione MIUR) come indicato nell'allegato "Quadro tariffario";

RITENUTO di continuare a effettuare il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/12/2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che dall'evoluzione normativa sopravvenuta, tuttora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la relativa procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

VISTA la delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati dalla medesima Autorità. Si tratta di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio, e sono così denominate:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Tali componenti si applicano, nella misura di seguito specificata, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate;

DATO ATTO che:

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate nell'allegato alla presente deliberazione;

c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%);

d) In applicazione della delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate:

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario approvato con deliberazione n. 5 del 22/04/2024 del Consiglio Comunale;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "Quadro Tariffario");

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare l'allegato formante parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*" (in Gazz.Uff. del 13 marzo 2025, n. 60);

PRESO ATTO che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che:

- a) l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da ARERA, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate);
- b) per consentire al Comune la corretta applicazione del DPCM citato, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte di ARERA, si rende necessario mantenere per l'anno 2025 un'emissione TARI nella seconda parte dell'anno, modificando la percentuale di riscossione e posticipando la scadenza della prima rata al 16 giugno anziché il 16 maggio, come sotto meglio precisato;

VERIFICATO che con deliberazione del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif ARERA ha pubblicato un avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus

sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, definendo una componente perequativa UR3,a è pari a 6,00 euro/utenza;

CONSIDERATO ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Regolamento TARI in vigore, il quale dispone che *“con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal Regolamento”*;

RITENUTO di dover mantenere, per il versamento della TARI 2025, numero due emissioni distinte e un numero di rate pari a due, per la prima emissione, e una, per la seconda emissione, secondo le scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

I^ Emissione

- **Prima rata** **16 giugno**
33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente
- **Seconda rata** **16 settembre**
33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

II^ Emissione

- **Saldo/conguaglio** **16 dicembre** *calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto*

E’ facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un’unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l’anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO che all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. 14 marzo 2025 n. 25 si legge: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

Tutto ciò premesso e considerato;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

CONSIDERATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale

incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo comunale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI PRENDERE ATTO che con deliberazione n. 5 del 22/04/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Finanziario per il biennio 2024-2025, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

3. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "**Quadro tariffario 2025**" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Finanziario di cui sopra;

4. DI DARE ATTO che il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante verrà effettuato come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 30/12/2022;

5. DI STABILIRE, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Regolamento TARI in vigore - il quale dispone che "*con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal Regolamento*" – il mantenimento per il versamento della TARI 2025 di numero due emissioni distinte e un numero di rate pari a due, per la prima emissione, e una, per la seconda emissione, secondo le scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

I^ Emissione

- **Prima rata**

16 giugno

33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

- **Seconda rata**

16 settembre

33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

II^ Emissione

- Saldo/conguaglio

*16 dicembre calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso
detrato quanto già emesso/indicato in acconto*

E' facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

6. DI DARE ATTO che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

- la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

c) In attuazione del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 e della deliberazione ARERA del 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif, sarà applicata la componente perequativa *UR3,a* pari a 6,00 euro/utenza, e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

7. DI DISPORRE l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per poter adempiere alla scadenza entro i termini di legge.

IL Sindaco
BENTOGGIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

**PROPOSTA
DELIBERA DI CONSIGLIO**

N.20 DEL 22-04-2025

Oggetto	TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025
----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 22-04-2025

Il Responsabile dell'Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

**PROPOSTA
DELIBERA DI CONSIGLIO**

N.20 DEL 22-04-2025

Oggetto	TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025
----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla *regolarità contabile* della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 22-04-2025

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28-04-2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23-05-2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2025 al 07-06-2025.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 23-05-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28-04-2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 23-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.